



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 Reg. DEL 08 LUGLIO 2026

OGGETTO: Refusione spese legali sostenute da Omissis nei procedimenti penali n. 1503/2019 R.G.N.R.E n. 1837/2023 R.G.A..

- Direttive e assegnazione somme -

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **OTTO** del mese di **LUGLIO** dalle ore **20,20** alle ore **20,30** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	P R E S E N T I	A S S E N T I
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. FABIO Salvatore - Assessore		X
3. FRUSTERI Francesca - Assessore		X
4. LAZZARA Alessandro - Assessore	X	
5. PIDALA' Nino Martino - Assessore	X	

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Arch. Calogero Lazzara**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo Verzi**.
- ◆ Partecipano, in presenza il Vicesindaco **Dott. Alessandro LAZZARA** e in video - conferenza l'Assessore **Nino Martino PIDALA'**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Salvatore FABIO** e **Francesca FRUSTERI**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ◆ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ◆ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione n. **121** del **08 Luglio 2026**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA *Servizio Contenzioso*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA
AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
N° 36 /2026

Del 02 luglio 2026

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 121 /2026

Del 08 luglio 2026

OGGETTO: Refusione spese legali sostenute da *Omissis* nei procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R. e n.1837/2023 R.G.A.

- Direttive ed assegnazione risorse -

Il Sindaco

Premesso:

- Che, a conclusione del procedimento penale n.1503/2019 R.G.N.R., con sentenza n.604/2023 del 22 giugno 2023 il Tribunale Ordinario di Patti, ha assolto *Omissis* dai reati, di cui agli artt. n.10, n.61, comma 1 ed art.317 c.p., perchè *il fatto non sussiste*;
- che con nota del 06 ottobre 2023, acquisita in pari data al n.7834 del protocollo generale dell'Ente ed agli atti d'ufficio, *Omissis* ha richiesto la refusione delle spese legali, ammontanti a complessivi € 12.716,74, dallo stesso sostenute per la propria difesa, nella qualità di Amministratore di questo Ente;
- che con E-mail del 19 dicembre 2023 questa Responsabile, al fine di potere procedere all'evasione della richiesta aveva sollecitato il difensore di *Omissis* di fare pervenire copia della sentenza n.604/2023 munita di attestazione, rilasciata dal funzionario della cancelleria dell'ufficio GUP presso il Tribunale di Patti, che la stessa era divenuta definitiva e/o esecutiva in quanto non impugnata, nei termini di legge, dalla Procura della Repubblica di Patti e/o dalla Procura Generale;
- che detta richiesta è rimasta inevasa in quanto la sentenza era stata impugnata dal Pubblico Ministero;
- che con nota del 31 luglio 2025, acquisita in data 04 agosto 2025 al n.7204 del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. Fabio Massimiliano n.q. di Legale di *Omissis*, ha provveduto a notificare la sentenza n.968/2024 R.S. dell'1 luglio 2024, emessa nel procedimento n.1503/2019 R.G.N.R. – 1837/2023 R.G.A. dalla Corte d'Appello di Messina, divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado;
- che con la medesima nota, al fine di potere procedere alla refusione delle spese legali in favore del suo assistito, ha trasmesso copia delle fatture debitamente quietanzate;
- che con nota prot. n.3643 del 20 aprile 2026 è stato comunicato ad *Omissis*, per il tramite dell'avv. Fabio Massimiliano, che l'Ente era giunto nella determinazione di rigettare la superiore richiesta in quanto le fatture trasmesse, anche se quietanzate, non erano munite del parere di congruità messo dal Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- che con PEC, acquisita in data 19 giugno 2026 al n.5943 del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. Fabio Massimiliano ha trasmesso il parere di congruità rilasciato dal COA di Patti, con il

mananza di conflitto d'interessi con l'Ente, per atti o fatti strettamente connessi all'espletamento di attività istituzionali riconducibili al rapporto di servizio;

- che in tema di spese legali sostenute dagli amministratori di enti locali, il diritto al rimborso è stato previsto con la disposizione di cui all'art. 7 bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto dalla Legge di conversione n. 125 del 2015, che ha modificato l'art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e che, in assenza di un'espressa previsione contraria, non ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi solo nel caso di fatti costitutivi del diritto verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge (sentenza Cassazione civile sez. III, 08/03/2019, n.6745);
- che il Sindaco e gli assessori di un Comune sono assimilabili ai mandatarî, atteso che essi prestano la propria opera per conto dell'Ente Locale quali rappresentanti politici, ossia a titolo di mandato onorario. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1720 c.c., hanno diritto al rimborso, da parte dell'Ente, delle spese legali sostenute per difendersi nell'ambito di un procedimento penale per fatti connessi all'incarico, a condizione però che dette spese siano state sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento degli obblighi connessi al mandato e rappresentino così il rischio inerente allo svolgimento dell'incarico (sentenza Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1557);
- che la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio con sentenza 13 luglio 2009 n.1356, ha ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di un Ente Locale, assolti in un giudizio penale, anche ex post e pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'Ente e l'amministratore per la scelta dell'Avvocato.

Visti, altresì:

- il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n.30;
- l'art.39 della Legge Regionale n. 145 del 29.12.1980;
- l'art. 28 del CCNL 14.05.2000;

Per i motivi sopra descritti

PROPONE

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. **Di prendere atto:**

- della sentenza n.968/2024 emessa, dalla Corte d'Appello di Messina, in data 01 luglio 2024 e divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025 a conclusione del procedimento n.1503/2019 R.G.N.R. – 1837/2023 R.G.A., che ha confermato la sentenza di primo grado n.604/2023 del 22 giugno 2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Patti, ovvero l'assoluzione di *Omissis* perché *il fatto non sussiste*;
- della PEC, acquisita in data 19 giugno 2026 al n.5943 del protocollo generale dell'Ente, con la quale l'Avv. Fabio Massimiliano ha trasmesso il parere di congruità rilasciato dal COA di Patti con il quale è stato deliberato quanto segue:
 - ✓ la liquidazione, in favore dell'Avv. Fabio Massimiliano, della somma di € 8.984,10 oltre IVA, Spese Generali e CPA per l'attività svolta in favore di *Omissis*;
 - ✓ ad *Omissis* compete, altresì, la liquidazione delle spese, sostenute per la richiesta di parere di congruità al COA, quantificate in € 854,10 oltre IVA, Spese Generali e CPA;
 - ✓ il rimborso del pagamento della tassa corrisposta, da *Omissis*, per il rilascio del parere di congruità pari ad € 449,21;

3. **Accertato**, alla luce delle disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere alla refusione delle spese legali richieste da *Omissis*, in quanto:

quale è stato deliberato quanto segue:

- ✓ è stata riconosciuta la liquidazione della somma di € 8.984,10 oltre IVA, Spese Generali e CPA per l'attività svolta dall'Avv. Fabio Massimiliano in favore di *Omissis*;
- ✓ ad *Omissis* compete, altresì, la liquidazione delle spese quantificate in € 854,10 oltre IVA, Spese Generali e CPA;
- ✓ il rimborso del pagamento della tassa corrisposta, da *Omissis*, per il rilascio del parere di congruità pari ad € 449,21;

Preso atto che la sentenza n.968/2024 R.S. dell'1 luglio 2024, emessa nel procedimento n.1503/2019 R.G.N.R. – 1837/2023 R.G.A. dalla Corte d'Appello di Messina, è divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2025, giusta attestazione del Cancelliere a margine della sentenza;

Visti:

- il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n./97.2007.11 avente ad oggetto: *“Rimborso spese legali – Problematiche varie concernenti amministratori e dipendenti comunali”*;
- l'art. 86, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art.7-bis del D. L. n.78/2015 convertito dalla Legge n.125/2015, il quale stabilisce che: *“Il rimborso delle spese legali per gli Amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6, della Legge n. 247/12, nel caso di conclusione del procedimento con Sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”*, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
 - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - c) assenza di dolo o colpa grave;

Vista, altresì, la Deliberazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie, n.17 del 2021 che ha enunciato il seguente principio di diritto: *«Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l'ente può sostenere le spese di cui all'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziare in bilancio, con la conseguenza di non alterare l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente»*;

Ritenuto:

- che i fatti per i quali l'amministratore comunale è stato indagato sono direttamente connessi all'espletamento del mandato e che non sussiste nel caso de qua conflitto di interessi con l'Ente e, pertanto, deve essere riconosciuta ad *Omissis*, il diritto alla refusione delle spese legali sostenute nel procedimento penale di cui sopra, avuto riguardo alla pronuncia di non luogo a procedere sopracitata emessa dal giudice dell'udienza preliminare, pronuncia ampiamente assolutoria che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare o contabile nei confronti del predetto;
- che ciò si configura quale espressione di un principio generale dell'ordinamento, più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui devono essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo;

Dato atto:

- che la normativa in materia (art.28 del C.C.N.L. del 14.09.2000 ed art.24 della L.R. n.30/2000 ed in precedenza, in termini pressochè analoghi l'art.16 del D.P.R. 01.06.1979 n.191, l'art.22 del D.P.R. 25.06.1983 n.347 e l'art.67 del D.P.R. 13.05.1987 n.268), riconosce il diritto al rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti o amministratori di Enti Locali per procedimenti civili e penali, qualora i medesimi siano stati assolti con la formula più ampia e liberatoria, attestante la

- a) l'esito del giudizio penale svoltosi a carico del predetto amministratore si è concluso con l'assoluzione mediante emissione di sentenza con la quale è stato dichiarato il non sussistere;
- b) vi è assenza di conflitto d'interesse con l'Ente che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare o contabile a carico del predetto amministratore;
- c) i fatti e gli atti che hanno determinato l'attivazione del procedimento penale in questione a carico del Omissis, per i quali quest'ultimo ha richiesto la refusione delle spese legali, risultano strettamente connessi all'espletamento del mandato politico conferitogli.
4. **Di riconoscere** ad *Omissis*, il diritto alla refusione delle spese, sostenute nei procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R., instaurato innanzi al Tribunale Ordinario di Patti, e n.1837/2023, instaurato innanzi la Corte d'Appello di Messina, nella qualità di Amministratore di questo Ente, nella misura di € 14.804,34 che risulta così ripartita:
- € 8.984,10 oltre IVA, CPA e Spese Generali e, quindi, pari a complessivi € 13.108,89 per onorario corrisposto all'Avv. Fabio Massimiliano nei procedimenti penali n.1503/2019 R.G.N.R. e n.1837/2024 R.G.A.;
 - € 854,10 oltre IVA, CPA e Spese Generali e, quindi, pari a complessivi € 1.246,24 per spese, sostenute per la richiesta di parere di congruità al COA;
 - € 449,21 per il pagamento della tassa corrisposta, da *Omissis*, per il rilascio del parere di congruità;
5. **Di dare atto che** *Omissis* ha presentato regolari fatture quietanzate, allo stesso intestate.
6. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva somma di € 14.804,34 a titolo di refusione delle spese sostenute da *Omissis* che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sul capitolo n.101203092 del Bilancio Comunale – Esercizio Finanziario 2026.
7. **Di assegnare** alla Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, con funzioni dirigenziali, la complessiva somma di € 14.804,34 per le finalità descritte in narrativa.
8. **Di demandare** alla predetta Responsabile tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato.
9. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

La Responsabile dell'Area
Affari Generali - Servizi Alla Persona
Dr.ssa Maria Lazzara





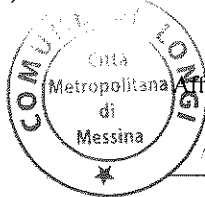
IL PROPONENTE
IL SINDACO
Arch. Lazzara Calogero



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi, li 03/07/2026



La Responsabile dell'Area
Affari Generali – Servizi alla Persona
Dr.ssa Lazzara Maria

Maria Lazzara

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 08/07/2026



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Zingales Lidia)

FF RAG. G. P. DALA
Lidia Zingales

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

CAPITOLO n. 101203092 SIOPE	Voce: “ _____ ”
☒ Competenza ☐ Residui	Impegno n° 2795082 /2026 per € 14.804,34

Longi, li 08/07/2026



LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Zingales Lidia)

FF RAG. G. P. DALA
Lidia Zingales

3) Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 08/07/2026

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Zingales Lidia)

FF RAG. G. P. DALA
Lidia Zingales

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 08-07-2026

DALLE ORE 20,20 ALLE ORE 20,30

PROPOSTA N. 121 del 08.07.2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Arch. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
f.to Nino Martino PIDALA'

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carmelo VERZI'

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 08.07.2026 - Il Segretario Comunale – *f.to Dott. Carmelo VERZI'* _____

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale – *f.to Dott. Carmelo VERZI'* _____

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 09.07.2026.

Longi, li 08.07.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carmelo VERZI'

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AA.GG. – Servizi alla Persona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE